

Allegato contrattuale ESG

1 Introduzione

Swisscom SA, incluse tutte le società del gruppo (in seguito «Swisscom»), stabilisce per la sua attività aziendale principi economici, ecologici e sociali che devono essere rispettati dai suoi fornitori diretti e subappaltatori. L'obiettivo di Swisscom è di rendere noti eventuali rischi aziendali, al fine di poter adottare delle misure in caso di necessità.

Il presente Allegato contrattuale Environmental Social Governance (ESG) per i fornitori (in seguito denominato «Allegato ESG») definisce tali principi. L'Allegato ESG utilizza i verbi «dovere» e «non potere» in relazione alle esigenze minime che devono essere rispettate in modo vincolante. Il verbo «dovere» usato al condizionale si riferisce invece a pratiche che Swisscom raccomanda vivamente di attuare a tutti i fornitori.

Il termine «fornitore» si riferisce a tutte le unità che forniscono merci, prodotti o servizi a Swisscom o che erogano servizi per Swisscom. Il termine include i collaboratori del fornitore, i subappaltatori, gli incaricati o le imprese collegate al fornitore.

Swisscom si aspetta che i suoi fornitori si assumano la propria responsabilità nei confronti della società e dell'ambiente, e ciò lungo l'intera catena di approvvigionamento (end-to-end supply chain), dai produttori e fornitori, agli utenti, fino alle imprese di riciclaggio.

I punti dell'Allegato ESG rilevanti per il modello aziendale e in relazione concreta con lo stesso e la prestazione effettivamente fornita dal fornitore devono essere obbligatoriamente rispettati.

2 Requisiti generali

Swisscom sostiene e rispetta i [Dieci Principi del Global Compact dell'ONU](#), che devono essere sostenuti e rispettati anche dal fornitore, indipendentemente dal fatto che egli sia o meno membro del Global Compact dell'ONU. Egli vincola a tali requisiti minimi i suoi partner, fornitori e subfornitori.

3 Rapporti con il diritto nazionale e internazionale

Il presente Allegato ESG non sostituisce le leggi e le prescrizioni vigenti nei paesi in cui il fornitore opera. Esso serve a promuovere, rispettare e sostenere tali leggi e prescrizioni e contribuisce alla loro applicazione affidabile ed efficace.

Oltre al rispetto delle disposizioni riportate nel presente allegato contrattuale, il fornitore deve osservare le leggi nazionali applicabili, le disposizioni normative, nonché tutti gli obblighi contrattuali concordati fra lui e Swisscom.

Qualora lo standard minimo di Swisscom sia più elevato della legislazione vigente del paese interessato, si deve applicare tale standard minimo.

4 Ambiente

4.1 Cambiamento climatico

Il fornitore deve adottare misure per contrastare il cambiamento climatico. Egli deve identificare, monitorare e ridurre al minimo le emissioni di gas serra delle sue attività aziendali. Egli dovrebbe implementare un piano di riduzione del consumo di energia e calcolare le emissioni di gas serra prodotte dalla propria azienda (emissioni Scope 1 e Scope 2). Il calcolo degli inventari dei gas serra dovrebbe essere eseguito in conformità al [protocollo sui gas serra](#) e, su richiesta, il fornitore mette a disposizione di Swisscom i relativi dati.

Il fornitore dovrebbe disporre di una valutazione completa delle proprie emissioni lungo la catena del valore (Scope 3). Egli dovrebbe porsi l'obiettivo di rendere le proprie emissioni conformi all'Accordo di Parigi sul clima e tale obiettivo dovrebbe essere convalidato dalla Science Based Target Initiative o da un'associazione che verifica gli stessi propositi.

Il fornitore conosce il bilancio ecologico dei propri prodotti e/o servizi e, laddove possibile, è in grado di presentare il risultato del calcolo dell'impronta di CO₂ per quanto attiene all'intero ciclo di vita in conformità alla norma ISO 14044.

4.2 Protezione dell'ambiente

Il fornitore deve agire in conformità alle relative norme ambientali locali e riconosciute a livello internazionale, nonché alle leggi locali applicabili. Egli deve ridurre al minimo il proprio impatto ambientale e attuare misure che contribuiscono alla protezione dell'ambiente.

Il fornitore deve procurarsi, conservare e mantenere aggiornate tutte le autorizzazioni (ad es. gestione dei rifiuti, trasporto), le approvazioni e le registrazioni necessarie in base al diritto ambientale.

Il fornitore dovrebbe adottare un approccio precauzionale per quanto riguarda l'impatto ambientale della propria attività aziendale. Egli dovrebbe adottare iniziative per promuovere una maggiore consapevolezza ambientale sull'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto o servizio, dalla materia prima, alla produzione, al trasporto, alla fase di utilizzo, fino allo smaltimento/al riciclaggio professionale. Ciò dovrebbe comprendere anche lo sviluppo, l'introduzione e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente.

Il fornitore deve identificare, ridurre al minimo, monitorare e controllare tutti gli inquinanti atmosferici pericolosi, le acque reflue e le contaminazioni del suolo. Tutte le emissioni devono essere individuate e trattate conformemente alle norme internazionali e alle leggi vigenti.

Il fornitore garantisce che, in conformità alla legislazione svizzera, sul prodotto venga apposto un marchio di conformità svizzero o un altro marchio di conformità riconosciuto dalla legislazione svizzera, ad esempio il marchio CE.

Il fornitore dovrebbe implementare un sistema di gestione ambientale basato su standard internazionali come la norma ISO 14001.

4.3 Economia circolare

Il fornitore dovrebbe adottare un approccio proattivo per quanto attiene alla produzione di rifiuti nelle relative parti

dell'intera catena del valore. I principi dell'economia circolare dovrebbero essere applicati già nella fase di progettazione di impianti e prodotti. Altri settori da prendere in considerazione sono la costruzione modulare e la costruzione pensata per lo smontaggio e il recupero dei materiali al termine del ciclo di vita nell'ottica dell'assenza di rifiuti.

Il fornitore dovrebbe disporre di processi sistematici per la gestione dei rifiuti, in particolare di quelli derivanti dalla sua attività con Swisscom. Ove possibile, dovrebbe essere data la priorità al riutilizzo e al riciclaggio, al fine di contribuire all'economia circolare. Per gli apparecchi elettrici ed elettronici, il fornitore deve rispettare le prescrizioni dell'Unione Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

4.4 Minerali originari di zone di conflitto e sostanze pericolose

Il fornitore deve limitare l'impiego di materiali e risorse per l'acquisto o la produzione dei beni al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Se il fornitore utilizza materie prime che potrebbero provenire da zone di conflitto, deve rintracciare la fonte di tali potenziali minerali originari di zone di conflitto in modo da promuovere la trasparenza lungo la propria catena di approvvigionamento e adottare misure efficaci contro qualsiasi violazione dei diritti umani perpetrata nell'ambito dell'estrazione delle materie prime. Sospetti motivati devono essere comunicati a Swisscom in modo proattivo e trasparente.

Il fornitore deve rispettare tutte le leggi, le prescrizioni e le esigenze dei clienti applicabili che concernono divieti o restrizioni di determinate sostanze. Sostanze chimiche e altri materiali pericolosi contenuti nei prodotti, in particolare quelli indicati nell'elenco delle sostanze estremamente problematiche del regolamento europeo sulle sostanze chimiche (REACH), devono essere identificati dal fornitore e gestiti in modo da garantirne l'uso sicuro, il riciclaggio o il riutilizzo e lo smaltimento. Il fornitore deve evitare l'utilizzo di tali sostanze chimiche e materiali. Se ciò non è possibile, deve ridurlo al minimo. Se necessario, il fornitore deve fornire apparecchi elettrici ed elettronici conformi a tutte le rilevanti prescrizioni dell'Unione Europea, incluse RoHS e REACH.

5 Responsabilità sociale

5.1 Ricorso a terzi

Il fornitore deve fornire a ciascun collaboratore un contratto di lavoro in una lingua a lui comprensibile. Tale contratto deve riportare chiare disposizioni in merito all'ammontare e alla frequenza dell'importo corrisposto, al compenso per le ore supplementari, alla descrizione del posto di lavoro e al termine di disdetta.

I collaboratori non possono essere impiegati con una successione di contratti a tempo determinato al fine di eludere gli obblighi nei loro confronti stabiliti da leggi e prescrizioni applicabili.

5.2 Libertà di associazione e diritto alla negoziazione collettiva

Il fornitore applica le [convenzioni OIL](#) riconosciute a livello internazionale senza violare le prescrizioni giuridiche nazionali. Egli deve garantire che i suoi collaboratori, compresi i lavoratori temporanei (prestito di personale) e i rappresentanti, possano esprimersi apertamente in seno all'impresa in merito a questioni che riguardano le loro condizioni di lavoro.

Il fornitore deve garantire che i collaboratori coinvolti nella fornitura di prodotti e servizi a Swisscom abbiano il diritto di costituire e aderire a sindacati e negoziazioni collettive conformemente al diritto nazionale. Il fornitore non può adottare misure che impediscono ai collaboratori di costituire sindacati o di aderirvi. Il fornitore dovrebbe instaurare rapporti di collaborazione e di fiducia reciproca con i sindacati locali e internazionali. I rappresentanti dei lavoratori non devono essere discriminati e deve essere loro consentito di svolgere le loro funzioni di rappresentanza sul posto di lavoro e durante l'orario di lavoro.

Se prescrizioni giuridiche limitano il diritto alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva, il datore di lavoro dovrebbe considerare la possibilità di facilitare lo sviluppo di strumenti giuridici paralleli volti alla costituzione di associazioni e negoziazioni libere e indipendenti e non ostacolarle.

5.3 Lavoro minorile

Il fornitore deve impedire attivamente il lavoro minorile ai sensi della [Convenzione dell'OIL sull'età minima](#) (n. 138, 1973) e della [Convenzione concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione](#) (n. 182, 1999). Il fornitore deve inoltre attenersi all'[ILO Child Labour Guidance Tool for Business](#) (2015) e alla [OECD Guidance for Responsible Business](#) (2018). Non possono essere occupate persone che non hanno raggiunto l'età minima prevista dalla legge per l'occupazione. Le persone di età inferiore ai 18 anni non possono essere impiegate per lavoro straordinario, per lavori pericolosi¹ o per il lavoro notturno.

Il fornitore deve garantire, in particolare se opera in [paese a rischio](#) secondo la classificazione dell'UNICEF, che le preoccupazioni relative al lavoro minorile possano essere segnalate all'interno della propria catena di approvvigionamento e che la segnalazione sia facilmente accessibile e anonima per le persone direttamente o indirettamente interessate (si veda la cifra 5.9 Meccanismo di reclamo). Se il fornitore viene a conoscenza dello svolgimento di lavoro minorile, deve adottare immediatamente misure per risolvere la situazione in conformità al benessere del bambino. Inoltre, sospetti motivati devono essere comunicati a Swisscom in modo proattivo e trasparente.

5.4 Lavoro forzato

Il fornitore non può autorizzare alcuna forma di lavoro forzato oppure obbligatorio, di schiavitù o di tratta di esseri umani.

Tutte le persone devono essere occupate su base volontaria ed essere libere di lasciare l'area aziendale dopo l'orario di lavoro. Ai collaboratori del fornitore deve essere

¹ «[...] lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore» (Raccomandazione n. 190, 1999).

consentito disdire il rapporto di lavoro con preavviso adeguato e senza alcuna pena.

Il fornitore non può esigere dai propri collaboratori alcun deposito di denaro, non può trattenere i pagamenti, non può addossare loro alcun debito e non può porre loro quale condizione per ottenere l'impiego che essi depositino un documento d'identità ufficiale, un passaporto o un permesso di lavoro.

5.5 Diversità e non discriminazione

Il fornitore deve vietare e combattere le discriminazioni negative fondate sul colore della pelle, il sesso, l'orientamento sessuale, la lingua, la disabilità, l'appartenenza religiosa, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza sindacale, l'origine nazionale o sociale, il patrimonio, la nascita o qualsiasi altra condizione e dovrebbe promuovere la diversità, le pari opportunità e la parità di trattamento in ambito occupazionale e professionale.

Il fornitore deve garantire che non sussista alcuna discriminazione in tutte le fasi del rapporto di lavoro, dalla selezione delle candidature idonee, al colloquio di lavoro e alla valutazione, sino alle condizioni di impiego, alla retribuzione e ai motivi di disdetta.

Il fornitore deve trattare con rispetto tutti i collaboratori e non deve permettere né punizioni corporali, né coercizione psichica o fisica, né alcuna forma di abuso o di molestia o la minaccia di tali trattamenti.

I collaboratori devono avere il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, senza temere discriminazioni o rappresaglie.

Il fornitore dovrebbe disporre di un piano di misure per accrescere la diversità nella propria organizzazione. Il fornitore dovrebbe anche verificare periodicamente la prevenzione e la discriminazione all'interno dei propri processi relativi al personale.

5.6 Compenso

Il fornitore deve corrispondere perlomeno un compenso corrispondente al salario minimo previsto dalla legge nazionale ed evitare deduzioni salariali come misura disciplinare. Laddove non esistono norme giuridiche nazionali, il compenso deve soddisfare i bisogni di base (OIL C131 - [Convenzione sulla fissazione del salario minimo](#)). La base per la retribuzione dei collaboratori deve essere comunicata loro tempestivamente, chiaramente e in modo verificabile.

Il fornitore dovrebbe applicare il principio «pari salario per lavoro uguale».

5.7 Tempo di lavoro

Il tempo di lavoro, comprese le ore supplementari, deve essere conforme alle leggi locali applicabili. In assenza di norme giuridiche nazionali, si applicano le [norme OIL](#). Il fornitore deve rispettare la necessità di riposo dei singoli collaboratori e garantire che tutti i collaboratori dispongano di un adeguato periodo retribuito di rigenerazione dal lavoro.

Il fornitore dovrebbe compensare le ore supplementari con un supplemento sulla tariffa oraria standard del collaboratore interessato.

5.8 Salute e sicurezza

Il fornitore deve agire in conformità alle relative norme locali e riconosciute a livello internazionale in materia di salute e sicurezza e alle leggi locali applicabili.

Il fornitore deve adottare tutte le misure necessarie e prescritte dalla legge per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e verificarne periodicamente l'efficacia e l'osservanza.

Il fornitore deve garantire di adempiere i principi generali di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza, ivi compresi l'individuazione, la riduzione al minimo e la prevenzione dei pericoli, l'impiego di personale competente e formato, l'attuazione di una sorveglianza efficace, nonché la fornitura e la manutenzione di attrezzatura e strumenti sicuri, inclusi i necessari dispositivi di protezione individuale.

Il fornitore dovrebbe implementare sistemi e corsi di formazione per prepararsi e reagire a incidenti, problemi di salute e situazioni di emergenza prevedibili. Il fornitore deve disporre di mezzi e procedure per registrare ed esaminare quanto appreso da incidenti e situazioni di emergenza e adottare relative misure.

Il fornitore deve garantire l'accesso gratuito all'acqua potabile e a servizi igienici puliti.

Il fornitore deve garantire che gli alloggi eventualmente messi a disposizione siano puliti e sicuri e soddisfino i bisogni di base dei collaboratori ed eventualmente delle loro famiglie.

Il fornitore dovrebbe implementare un sistema di gestione della salute e della sicurezza basato su standard internazionali come la norma ISO 45001 o su standard simili.

5.9 Meccanismo di reclamo

Il fornitore deve disporre, a livello aziendale, di un meccanismo di reclamo compatibile con i diritti, che consenta ai collaboratori e ai gruppi d'interesse esterni di esprimere in maniera confidenziale le loro preoccupazioni in merito all'attività aziendale e alla catena di approvvigionamento del fornitore, senza dover temere ritorsioni. Il meccanismo dovrebbe essere accessibile facilmente e in forma anonima, nonché proporzionato alla natura, alla portata e all'impatto dell'operazione.

I dubbi sollevati dovrebbero essere verbalizzati e trattati in modo trasparente. Se vengono constatate violazioni dei diritti umani, come il ricorso al lavoro minorile, devono essere introdotte immediatamente misure per porvi rimedio. Il fornitore dovrebbe predisporre un meccanismo di reclamo conforme al quadro «[Proteggere, rispettare, rimediare](#)» dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e i diritti umani.

6 Governance

6.1 Anticorruzione

Swisscom rifiuta ogni forma di corruzione. Essa agisce in modo corretto, onesto e trasparente. La direttiva anticorruzione di Swisscom si applica a tutte le divisioni e alle società del Gruppo.

I collaboratori di Swisscom possono accettare piccoli doni, inviti o altri vantaggi usuali nelle relazioni sociali, fino a un valore di mercato ogni volta di CHF 100.- per al massimo tre volte all'anno. L'accettazione di inviti a eventi

con un valore di mercato superiore deve essere previamente autorizzata dal superiore dei relativi collaboratori di Swisscom.

Swisscom può concedere a un fornitore piccoli doni, inviti o altri vantaggi usuali nelle relazioni sociali, fino a un rispettivo valore di mercato di al massimo CHF 100.- per al massimo tre volte all'anno. Qualora Swisscom inviti il fornitore a eventi con un valore di mercato superiore, l'ufficio competente del fornitore deve previamente approvare la partecipazione del collaboratore.

I fornitori che agiscono per conto di Swisscom non possono offrire a terzi o accettare da loro doni, inviti o altri vantaggi.

6.2 Concorrenza

Il fornitore rispetta il diritto sulla concorrenza. In particolare, egli non partecipa ad accordi illeciti sui prezzi, sulle quantità e sulla ripartizione del territorio con concorrenti, né a fissazioni dei prezzi di rivendita e neppure ad accordi sulla protezione territoriale assoluta.

6.3 Imposte

Il rispetto di tutte le leggi fiscali nazionali e internazionali costituisce per il Gruppo Swisscom un elemento di gestione aziendale sostenibile. Swisscom si aspetta che anche i fornitori applichino questi principi.

6.4 Sanzioni ed embarghi

Il fornitore si attiene a tutte le sanzioni commerciali internazionali e garantisce che egli stesso o le proprie prestazioni o i propri beni (merci, software e tecnologie) adempiano le leggi applicabili e i requisiti normativi relativi alle prescrizioni in materia di esportazione/importazione (esportazione, importazione o transito di beni), in particolare quelli statunitensi, ivi compresi embarghi e sanzioni.

7 Sicurezza

Il fornitore deve mantenere un ambiente di sicurezza adeguatamente controllato per impostare, implementare, gestire, monitorare, verificare, conservare e migliorare la sicurezza delle informazioni. I dettagli delle disposizioni obbligatorie sono definiti nello Swisscom Security Annex.

8 Protezione dei dati

Il fornitore deve rispettare tutte le leggi sulla protezione dei dati applicabili e tutti i requisiti specifici in materia di protezione e sicurezza ritenuti rilevanti.

I dettagli dei requisiti obbligatori sono definiti nelle condizioni generali di contratto di Swisscom per l'acquisto e nei rispettivi contratti con i loro allegati.

9 Monitoraggio, misure correttive e rendiconto

Il fornitore comunica immediatamente a Swisscom eventuali violazioni gravi dei presenti requisiti e concorda con la stessa le tempistiche per l'adozione di misure correttive.

All'occorrenza, il rispetto delle disposizioni sarà verificato caso per caso mediante audit in loco. Una violazione dei requisiti minimi del presente allegato contrattuale o la mancata eliminazione di una grave non conformità entro un termine concordato congiuntamente sarà considerata

una grave violazione del contratto. Swisscom si riserva dunque tutti i diritti e i rimedi giuridici previsti dalla legge in caso di violazioni di questo genere.